

CAMERA DEI DEPUTATI
XII COMMISSIONE – AFFARI SOCIALI
Audizione del 28 luglio 2020

Memoria sintetica per conto di **AIMaC – Associazione italiana malati di cancro, parenti ed amici** in occasione della audizione informale sulla situazione dei pazienti affetti da patologie oncologiche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Avv. Elisabetta Iannelli (V. Presidente AIMaC)

Onorevoli deputati,

costituita nel 1997, l'AIMaC è un'associazione di volontariato, iscritta all'albo della Regione Lazio (n. 30 del 25/2/2000) membro fondatore della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia FAVO – ONLUS.

Aimac assicura al malato di cancro e alla sua famiglia un'informazione adeguata, personalizzata ed aggiornata sui principali tipi di neoplasie, i relativi trattamenti e gli effetti collaterali, sul modo migliore per convivere con la malattia e sull'accesso ai benefici previsti dalle leggi in campo lavorativo, previdenziale e assistenziale. Il sistema informativo creato da Aimac e diffuso su tutto il territorio nazionale, è accessibile attraverso diversi canali e modalità coordinati fra loro: www.aimac.it, Servizio di Helpline nazionale; 45 Punti di accoglienza e informazione in oncologia collocati presso i principali centri di studio e cura dei tumori, libretti, Forum, social network. Nel loro complesso, queste reti di comunicazione formano il SION, Servizio nazionale di Informazione e accoglienza in Oncologia, riconosciuto formalmente nel piano oncologico del Ministero della Salute denominato "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro". Nel periodo di pandemia da Covid-19, Aimac ha convertito i propri servizi in attività a distanza (servizio dedicato a rispondere alle domande su cancro e covid e supporto psicologico a distanza).

L'esperienza del Covid-19 ha evidenziato una forte necessità di potenziare la tutela dei diritti dei malati di cancro, la cui particolare condizione di fragilità per i motivi di salute comporta altresì gravi ripercussioni anche in ambito socio-lavorativo ed economico.

Gli atti normativi emanati durante le diverse fasi dell'emergenza Covid-19 hanno giustamente inteso tutelare specificatamente le persone affette da patologie oncologiche nella loro condizione di grave fragilità sanitaria e socioeconomica. Gli espliciti riferimenti normativi, ad esempio, per i lavoratori affetti da patologia oncologica e/o in condizione di grave disabilità hanno riguardato, tra gli altri: l'equiparazione dell'assenza dal lavoro prescritta dalle competenti autorità sanitarie al ricovero ospedaliero (art. 26 del c.d. Cura Italia); la semplificazione dell'accesso alla modalità di lavoro agile (c.d. smart working – sia nel Cura Italia che poi all'art.90 del c.d. Rilancio); l'estensione dei giorni di permesso retribuito ex lege 104/1992; il c.d. "bonus di ultima istanza" per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti.

Purtroppo, però, il lodevole intento di tutelare queste fasce deboli della popolazione dal rischio di contagio, per un verso, e dall'impoverimento economico, dall'altro, non sempre ha raggiunto lo scopo prefissato poiché ostacoli di natura burocratica ne hanno impedito la realizzazione. In particolare le procedure di certificazione del rischio da Covid-19 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, poco chiare e comunque particolarmente complesse ed articolate, hanno reso pressoché impossibile la fruizione del diritto da parte dei lavoratori malati di cancro, rendendo vano l'intento governativo. Vanno quindi semplificate tutte le procedure con cui è richiesto di certificare la condizione di maggior rischio di salute a causa della patologia oncologica e delle terapie antitumorali, prevedendo un unico certificato medico o mediante autocertificazione da parte del diretto interessato, sulla base dell'esenzione per patologia (cod. 048). Anche per il lavoratori autonomi va segnalato l'ultimo ostacolo che costituisce un'inaccettabile discriminazione tra malati oncologici, poiché l'indennità economica 'reddito di ultima istanza' (bonus 600 euro) riconosciuta ai lavoratori autonomi invalidi ed iscritti alla gestione separata INPS è negato a quelli, nelle medesime condizioni di malattia ed invalidità, iscritti alle casse previdenziali ordinistiche. Ciò costituisce un vulnus, che ha rilevanza di incostituzionalità, della relativa norma di legge. Va quindi sanata l'illegittima discriminazione prevedendo la cumulabilità dell'indennità economica 'reddito di ultima istanza' non solo, come è già, con l'assegno ordinario di invalidità (L.222/84), ma anche con le analoghe provvidenze economiche previdenziali per invalidità previste per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse ordinistiche.

Inoltre la semplificazione dei processi, anche burocratici, in ambito sia sanitario che sociale e l'utilizzo di adeguate infrastrutture e applicazioni digitali può rappresentare un vero e proprio

punto di svolta per la presa in carico dei pazienti oncologici e per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi socio-sanitari in oncologia. A tal fine si ritiene necessario prevedere l'invio telematico alla ASL della certificazione medica, attestante la diagnosi di patologia oncologica, richiesta per il riconoscimento dell'esenzione per patologia cod. 048 eliminando, quindi, ulteriori passaggi a carico dell'assistito e l'invio telematico del c.d. piano terapeutico, o del rinnovo dello stesso, direttamente da parte del medico curante al MMG ed alla ASL, senza necessità di ulteriori passaggi a carico dell'assistito, con evidente vantaggio anche per la tracciabilità ed il controllo da parte del SSN dei flussi informativi.

Nel ringraziare per l'invito ricevuto, AIMaC rimane a disposizione della Commissione per ogni approfondimento che possa in seguito essere necessario.

Con osservanza

Avv. Elisabetta Iannelli
(V. Presidente AIMaC)